



COMUNE DI LIVIGNO
Provincia di Sondrio

**DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E/O SOSTA PER
I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO**

Approvato con Delibera Giunta Comunale nr. 177 del 30.11.2020

Articolo 1

Oggetto del Disciplinare

La circolazione e la sosta nell'ambito della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), istituita dal Comune di Livigno (SO) ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, "Nuovo Codice della Strada", è regolamentata dal presente Disciplinare con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute.

In particolare, il Disciplinare definisce tipologia e modalità di rilascio dei permessi necessari all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree.

Art. 2

Principi Generali

I permessi di transito e sosta in Z.T.L., da ora in avanti denominati "*contrassegni*", consentono la circolazione nella Zona a Traffico Limitato, nei limiti previsti dalle presenti norme, nonché dalle prescrizioni particolari indicate negli stessi "*contrassegni*".

Gli interessati, in possesso dei previsti requisiti, potranno richiedere il rilascio di apposito "*contrassegno*", secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

La targa collegata ad ogni "*contrassegno*" verrà automaticamente inserita in una apposita lista (cosiddetta "*lista bianca*") che consentirà al sistema di controllo elettronico degli accessi in Z.T.L., il riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati.

I "*contrassegni*" consentono l'accesso ai varchi e la circolazione, limitatamente alle vie e ai percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno della Zona a Traffico Limitato e possono essere in qualsiasi momento revocati, sospesi o limitati per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

I "*contrassegni*" hanno validità per il tempo indicato negli stessi e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggetti a rinnovo nei limiti previsti dal presente Disciplinare.

I "*contrassegni*" dovranno essere rinnovati a cura dell'interessato e qualora permangano i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, entro la data di scadenza riportata sul "*contrassegno*" stesso.

La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "*lista bianca*") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati.

Eventuali variazioni, cancellazioni, aggiunte di targhe, dei veicoli autorizzati e inseriti nella "*lista bianca*", dovranno tempestivamente essere comunicate al Comando di Polizia Locale e comunque entro le quarantotto (48) ore successive, al fine dell'ottenimento del nuovo *contrassegno*.

I permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato sono emessi, a seconda della tipologia, in forma gratuita o soggetti ad una tariffa così come previsto nell'Art. 7 del presente Disciplinare.

I ciclomotori ed i motoveicoli (*anche se condotti a mano e a motore spento*) così come definiti dagli Art. 52 e 53 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 nr. 285), sono equiparati – ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare – agli autoveicoli.

Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione del "*contrassegno*" all'interno del parabrezza del veicolo o comunque nella parte anteriore dello stesso.

I "*contrassegni*" rilasciati agli aventi diritto servono esclusivamente per raggiungere il luogo di residenza o di lavoro utilizzando il percorso più breve: ogni altra deviazione o sosta verrà sanzionata secondo le norme del vigente Codice della Strada.

E' vietata la sosta e la fermata dei veicoli a motore autorizzati e non autorizzati sulle strade comunali all'interno della Zona a Traffico Limitato, fuori dagli spazi o dalle aree consentite.

L'uso di autorizzazione (*contrassegno*) scaduto, contraffatto o senza averne titolo, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per il transito e/o la sosta nella Zona a Traffico Limitato senza autorizzazione, nonché il ritiro dello stesso;

Il fac simile per il rilascio del "*contrassegno*" secondo la tipologia prevista dal successivo Art. 7 e la dichiarazione di transito nelle Z.T.L. (*per la comunicazione di avvenuto accesso*) è reperibile sul sito www.comune.livigno.so.it, unitamente a tutte le informazioni relative all'accesso nella Z.T.L..

Il trattamento dei dati personali relativi all'applicazione del presente Disciplinare avviene in conformità a quanto disposto dal Regolamento U.E. nr. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace il 25 maggio 2018 e dal D.Lgs. 196/2003 con le modifiche e le abrogazioni derivanti dal D.L.gs. nr. 101/2018, e i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

Art. 3

Autorizzazioni rilascio e validità dei Contrassegni

Le autorizzazioni verranno rilasciate previa istanza presentata dall'interessato, entro sette giorni dalla data di acquisizione della richiesta (*entro 48 ore per autorizzazioni giornaliere*). L'Ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia, provvederà al rilascio del permesso. In ogni caso, l'ufficio si riserva di procedere a verifiche delle autodichiarazioni prodotte dagli istanti, all'esito delle quali, accertata la eventuale insussistenza dei requisiti non provvederà al rilascio del titolo richiesto, rimanendo impregiudicata l'applicazione delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in permanenti e temporanee. Possono essere rilasciati anche titoli giornalieri per la circolazione nelle Z.T.L..

a) Autorizzazioni permanenti:

- Le autorizzazioni permanenti hanno validità dalla data di rilascio per un periodo temporale superiore a 90 giorni e, comunque, per un periodo di tempo che non potrà superare il termine massimo di cinque anni a seconda della categoria.
- In caso di deterioramento, smarrimento o sottrazione del contrassegno durante il periodo di validità dello stesso, per ottenere un nuovo permesso sarà necessario effettuare un pagamento di € **50,00**.
- Dette autorizzazioni sono suddivise in diverse tipologie, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

b) Autorizzazioni temporanee:

- Le autorizzazioni temporanee hanno validità fino al massimo 90 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni definitive, ma per requisiti che permangono limitatamente a periodi temporali ristretti, ovvero inferiori a 90 giorni.
- Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, egli potrà ottenerla, entro sette giorni prima della scadenza, inoltrando ulteriore istanza.

c) Titolo per l'accesso giornaliero:

- I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi definitivi. Su richiesta dell'interessato essi potranno avere validità fino alle ore 21.00 del giorno successivo a quello di decorrenza.
- Possono essere rilasciati titoli per l'accesso giornaliero per le seguenti necessità: per carico - scarico di effetti personali da effettuarsi con autoveicoli diversi da quelli autorizzati, per l'accompagnamento

di pazienti da sottoporre a visite mediche ambulatoriali, per il trasporto di persone anziane o con difficoltà deambulatorie.

- Possono essere rilasciati titoli giornalieri, altresì, per l'allestimento - organizzazione di manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti, purché gli orari e le condizioni del titolo siano strettamente correlati alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori.

Le prescrizioni relative alla validità, modalità di transito e/o sosta ed agli orari, sono riportate nei contrassegni, derivate dalle ordinanze vigenti al momento del rilascio del contrassegno stesso.

In caso di modifiche alla regolamentazione prevista nello stesso, il titolare è comunque tenuto al rispetto delle ordinanze successive.

I titolari dei contrassegni sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad essi relative.

Articolo 4

Identificazione della Zona a Traffico Limitato

La Zona a Traffico Limitato è così istituita dai seguenti varchi elettronici di accesso ed uscita:

- | | |
|------------------|---|
| Z.T.L. 1: | Ingresso (1) ed uscita da via Ostaria (1); |
| Z.T.L. 2: | Ingresso (2) ed uscita da Via Crosal o uscita da Via Dala Gesa (2 – 3/a); |
| Z.T.L. 3: | Ingresso (3) ed uscita da Via Taglieda o uscita da Via Crosal (3);
Ingresso (3) da Via Taglieda e uscita da Via Pienz (3/b); |
| Z.T.L. 4: | Ingresso (4) ed uscita da Via Pienz (4 – 3/b – 5/a); |
| Z.T.L. 5: | Ingresso (5) da Via Bondi, con uscita da via Pienz (5/a);
Ingresso (5) da Via Bondi, con uscita da via Prestefan (5/b); |
| Z.T.L. 6: | Ingresso (6) da via Boscola con uscita da via Prestefan (5/b);
Ingresso (6) da via Boscola con uscita da via Fontana (6/b); |
| Z.T.L. 7: | Uscita da via Crosal (2/a); |
| Z.T.L. 8: | Uscita da via Prestefan (5/b – 6/a); |
| Z.T.L. 9: | Uscita da via Fontana (6/b); |

Articolo 5

Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

I veicoli autorizzati a transitare all'interno della Zona a Traffico Limitato, devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:

- circolare e sostare rispettando l'apposita segnaletica stradale;
- circolare a velocità non superiore ai 30 km/h;
- sostare a motore spento;
- sostare, durante l'orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
- circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;

In ogni caso, la circolazione della Zona a Traffico Limitato, rimane soggetta alle norme in vigore.

Articolo 6

Caratteristiche dei Permessi

I permessi di transito consistono in un “*contrassegno*”, adesivo (*per i residenti e operatori – proprietari di attività all'interno della Z.T.L.*) od a cartoncino, da esporre in maniera visibile sul parabrezza anteriore o su vetro laterale sinistro ove possibile, dei veicoli.

La validità dei permessi varia a seconda della tipologia, così come riportato nel seguente Art. 7 del presente Disciplinare.

I permessi per disabili sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495).

È demandato al Responsabile del Servizio Sicurezza, il rilascio dei permessi - contrassegni, la regolamentazione della circolazione stradale, il controllo circa quanto disposto dal presente Disciplinare e la definizione delle procedure per il rilascio e l'utilizzo delle autorizzazioni di accesso.

Articolo 7

Criteria per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato

Veicoli autorizzati al transito in Z.T.L., previa comunicazione del numero di targa per l'inserimento in una apposita lista (cosiddetta "lista bianca") che consentirà al sistema di controllo elettronico degli accessi in Z.T.L., il riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati.

A) Carico e scarico merci:

1. L'ingresso e la permanenza (*per carico – scarico*), nella Zona a Traffico Limitato, è consentito:

- dal lunedì al sabato (*Festivi Esclusi*), dalle ore 06:00 alle ore 11:00, unicamente ai veicoli immatricolati e destinati al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico sino a 3,5 t. (cat. N1) e per i veicoli elettrici (cat. N1) anche dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- tutti i giorni della settimana (*Festivi compresi*), ai veicoli con massa complessiva a pieno carico sino a 3,5 t. (cat. N1), per esclusivo trasporto di: generi alimentari deperibili, freschi e distribuzione stampa, dalle ore 06:00 alle ore 11:00 e dalle 15.00 alle ore 17.00; pasticceria e pane fresco, dalle ore 03:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00; fioristi dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
- tutti i giorni della settimana (*Festivi compresi*), ad un solo veicolo con massa complessiva a pieno carico sino a 3,5 t. (cat. N1), per esclusiva consegna a domicilio (delivery) di generi alimentari deperibili, dalle ore 11:00 alle ore 14:30 e dalle ore 18:00 alle ore 02:00;
- prodotti di lavanderia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 - sabato, domenica e festivi, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, unicamente ai veicoli immatricolati e destinati al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico sino a 3,5 t. (cat. N1);
- dal lunedì al sabato (*Festivi Esclusi*), dalle ore 06:00 alle ore 10.00, unicamente ai veicoli immatricolati e destinati al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico sino a 12 t. (cat. N2) e ai veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t (cat. N3);

2. È vietato l'accesso nella Z.T.L., salvo casi eccezionali da autorizzare in deroga da parte del Sindaco, per motivate esigenze o necessità legate alla realizzazione di lavori edili, manifestazioni, concerti ed eventi, a tutti i veicoli rientranti nelle categorie:

- O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo;
3. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

B) Residenti:

Hanno diritto al rilascio del permesso, per l'accesso e la sosta, i residenti nella Z.T.L., con disponibilità di parcheggio in area privata.

I residenti che dispongono di posto auto privato all'interno della Z.T. L., hanno diritto esclusivamente al permesso di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile, seguendo il percorso più breve.

Salvo diverse disposizioni previste nei singoli articoli, possono essere oggetto di rilascio di permesso gratuito, i veicoli di proprietà del richiedente o di un componente del suo nucleo familiare anagrafico (*come risulta dal certificato dello Stato di Famiglia del Comune di residenza*), nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art. 196 comma 1 del Codice della Strada (*usufruttuario; acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria*);
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'esclusivo godimento in virtù di un contratto di comodato d'uso registrato per un periodo non superiore a trenta giorni;
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale, purché, come disposto dall'art. 247 bis del D.P.R. 495/92 (introdotto dall'art. 1 del D.P.R. 198/2012), sulla carta di circolazione sia stato annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario (nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi con l'intestatario del veicolo);

Il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal proprietario o dai componenti del suo nucleo familiare residenti nella medesima unità immobiliare.

I veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal Legale Rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente nella Z.T.L., con dichiarazione della ditta proprietaria del veicolo.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

- Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:
 1. copia del documento di identità del richiedente;
 2. copia della carta di circolazione;
 3. autocertificazione in cui si dichiara la disponibilità di parcheggio in area privata.
 4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso per residenti sarà valido per cinque (5) anni o sino a quando non intervengano variazioni di residenza che comportino l'emigrazione dalla Z.T.L.. Il permesso perderà validità, altresì, in caso di decesso del titolare. In quest'ultimo caso, nell'eventualità di nucleo familiare composto da più persone, la validità del permesso verrà prorogata di 45 giorni al fine di consentire ad uno dei componenti del nucleo familiare il rilascio di nuovo permesso per il medesimo veicolo utilizzato dalla persona deceduta.

Se l'immobile di residenza non è di proprietà dell'istante, il permesso non potrà avere una validità superiore alla data di scadenza del contratto di locazione o di comodato registrato, con una tolleranza di un mese per consentire il rinnovo della registrazione dell'atto.

Per i residenti nella Z.T.L. in immobili di loro proprietà, la validità del permesso non potrà essere superiore a cinque anni, con possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendone i requisiti.

Il permesso viene identificato con idonea vetrofania (*contrassegno*), da esporre in maniera ben visibile sul parabrezza dell'autoveicolo. La vetrofania viene rilasciata dal Comando Polizia Locale, agli aventi diritto, previa presentazione di regolare istanza.

C) Affittuari non residenti:

Per affittuari non residenti sono da intendersi i soggetti che alloggiano nelle Z.T.L. con contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito regolarmente registrati, senza essere residenti anagraficamente nella Z.T.L. ovvero residenti in altri comuni. Verrà rilasciato il permesso per affittuari non residenti ai soli veicoli intestati all'affittuario. Tali autorizzazioni non sono permanenti, ma hanno durata limitata al periodo di vigenza del contratto e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Pertanto, alla data dell'eventuale rinnovo del contratto di locazione o di comodato dell'immobile presso il quale si dimora o, comunque, dopo un anno, sarà cura del titolare del permesso scaduto, qualora ne sussistano i presupposti, presentare istanza di rilascio di un nuovo permesso, in quanto il permesso precedentemente rilasciato non sarà comunque più valido.

Gli affittuari non residenti che dispongano di posto auto privato all'interno della Z.T.L., hanno diritto esclusivamente al permesso di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia del contratto di locazione o di comodato registrato, da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto;
4. autocertificazione in cui si dichiara la disponibilità di parcheggio in area privata.
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.
6. Autodichiarazione del proprietario locatore/comodante (e dell'eventuale sublocatore/subcomandante) di non possedere un proprio permesso Z.T.L. legato all'unità immobiliare concessa in disponibilità all'affittuario/comodatario, ovvero restituzione contestuale del medesimo permesso o dichiarazione di avvenuta restituzione;
7. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il termine di validità del permesso coincide con la scadenza del contratto di locazione o di comodato, con una tolleranza di un mese per consentire il rinnovo della registrazione dell'atto, o con il decesso del titolare. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad un anno.

L'inserimento della targa all'interno dei sistemi informatici prevede il pagamento di una somma annuale pari a € **25,00**.

D) Proprietari non residenti:

I soggetti non residenti nella Z.T.L. i quali siano pieni proprietari o usufruttuari di immobili ubicati all'interno della Z.T.L., hanno diritto ad un permesso di transito ed eventuale sosta, con le medesime modalità e restrizioni previste per i residenti, solo se l'immobile non è utilizzato da altri soggetti ai quali sia stato già rilasciato permesso di transito e sosta in qualità di residente o, comunque, per altra categoria. Per ogni immobile verrà rilasciato un solo permesso anche in presenza di più proprietari/usufruttuari. Pertanto, in presenza di più soggetti proprietari/usufruttuari dello stesso immobile, l'individuazione del beneficiario del relativo permesso sarà effettuata sulla base di un accordo/rinuncia tra gli stessi o, in difetto, dando precedenza al proprietario/usufruttuario più anziano.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente, dati catastali dell'immobile;
2. copia della carta di circolazione;
3. autocertificazione in cui si dichiara la disponibilità di parcheggio in area privata;
4. copia del rogito notarile da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto o, in alternativa, copia di visura catastale aggiornata;
5. accordo o rinuncia per l'individuazione del beneficiario del permesso, in presenza di più soggetti proprietari/usufruttuari dello stesso immobile;
6. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso per proprietari non residenti perderà validità in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile ad altro soggetto, in caso di decesso del titolare ed in caso di locazione/affitto/cessione in uso dell'immobile ad altro soggetto. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad un anno, con possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendone i requisiti. L'inserimento della targa all'interno dei sistemi informatici prevede il pagamento di una somma annuale pari a € **25,00**.

E) Operatori proprietari di attività:

Hanno diritto al rilascio del permesso, per l'accesso e la sosta, tutti i proprietari – titolare o legale rappresentante di un'attività con sede operativa all'interno della Z.T.L., con disponibilità di parcheggio in area privata.

Tutti i proprietari – titolare o legale rappresentante di un'attività con sede operativa all'interno della Z.T.L., che dispongono di posto auto in area privata all'interno della Z.T.L., hanno diritto esclusivamente al permesso di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile, seguendo il percorso più breve.

Salvo diverse disposizioni previste nei singoli articoli, i proprietari – titolare o legale rappresentante di un'attività con sede operativa all'interno della Z.T.L., possono essere oggetto di rilascio di permesso gratuito ai soli veicoli di proprietà dei proprietari – titolari o legali rappresentanti di un'attività con sede operativa all'interno della Z.T.L. nonché ai veicoli intestati a persona diversa dal proprietario – titolare o legale rappresentante di una attività con sede operativa all'interno della Z.T.L., ma dei quali si abbia la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale, purché, come disposto dall'art. 247 bis del D.P.R. 495/92 (introdotto dall'art. 1 del D.P.R. 198/2012), sulla carta di circolazione sia annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario (nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi con l'intestatario del veicolo);

Il veicolo potrà essere condotto esclusivamente dal proprietario – titolare o legale rappresentante di una attività con sede operativa all'interno della Z.T.L.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. visura camerale della società;
4. autocertificazione in cui si dichiara la disponibilità di parcheggio in area privata;
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso per operatori - proprietari di attività, sarà valido sino a quando non intervengono variazioni della sede operativa dell'attività che comporti l'emigrazione dalla Z.T.L. o la cessazione della medesima. Il permesso perderà validità, altresì, in caso di decesso del titolare. Per gli operatori

– proprietari di attività nella Z.T.L., la validità del permesso non potrà essere superiore a cinque anni, con possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendone i requisiti mentre per gli affittuari di attività, la durata sarà limitata al periodo di vigenza del contratto.

Le targhe dei veicoli regolarmente autorizzati, verranno registrate all'interno del sistema di gestione dei varchi elettronici e permetteranno il transito e la sosta solo all'interno della zona ove la società ha la sede.

Il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal proprietario o dai soci della società sita all'interno della Zona a Traffico Limitato.

F) Amministratori Comunali:

Il Sindaco e gli Assessori dovranno comunicare un numero di targa di un veicolo di loro proprietà che verrà inserito all'interno del sistema di gestione dei varchi elettronici e permetterà il transito e la sosta all'interno di tutta la Zona a Traffico Limitato; anche i Consiglieri ed il Segretario Generale dovranno comunicare il numero di targa di un veicolo di loro proprietà che verrà inserito all'interno del sistema e consentirà il transito e la sosta solo per la zona ove ha sede la Casa Comunale; il transito e la sosta sono autorizzati esclusivamente per fini istituzionali.

Il permesso avrà validità per il tempo di durata dell'incarico, con obbligo di restituzione del relativo contrassegno entro cinque giorni dalla cessazione della carica.

I Consiglieri ed il Segretario Comunale potranno richiedere il transito temporaneo anche per le altre zone nel caso di comprovata necessità per lo svolgimento di attività legate alla mansione istituzionale.

G) Titolari di contrassegno per deambulazione impedita o sensibilmente ridotta:

In base a quanto prescritto dall'art. 188 del Codice della Strada, dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996 nr. 503 e dall'art. 4 del D.L. 09 febbraio 2012 nr. 5, convertito in Legge in data 04 aprile 2012 nr. 32, oltre e da quanto disciplinato dal presente Disciplinare, i soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono accedere e circolare nella Z.T.L., purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo (CUDE).

Per l'accesso nelle Zone a Traffico Limitato con controllo elettronico dei varchi di ingresso, relativamente agli orari durante i quali è attiva la rilevazione elettronica degli accessi (*orari stabiliti con apposito provvedimento attuativo ed indicati sulla segnaletica all'ingresso dei varchi*), altresì, sarà cura del soggetto interessato, fare istanza all'Ufficio Permessi del Comando Polizia Locale, al fine di ottenere l'inserimento della targa dell'auto utilizzata dalla persona disabile nella c.d. "lista bianca", (*massimo 2 targhe*), allegando copia del libretto di circolazione del veicolo a servizio. L'inserimento della targa nella "lista bianca" perdurerà per il periodo di validità del contrassegno, pertanto per un periodo che non potrà comunque superare i cinque anni, fermo restando la possibilità di chiedere un ulteriore inserimento una volta ottenuto un nuovo contrassegno in corso di validità.

I soggetti portatori di handicap che non abbiano provveduto alla comunicazione degli estremi dell'auto a loro servizio come sopra indicato, hanno, tuttavia, la possibilità di comunicare l'avvenuto accesso nella Z.T.L. con controllo elettronico dei varchi nelle quarantotto (48) ore successive, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, da trasmettere, debitamente compilato, a mezzo fax o email al Comando di Polizia Locale o con eventuale altro strumento messo a disposizione da questa Amministrazione.

Il fac simile della dichiarazione di transito nelle Z.T.L. (*per la comunicazione di avvenuto accesso*) è reperibile sul sito www.comune.livigno.so.it, unitamente a tutte le informazioni.

H) Medici:

I Medici di Base, Pediatri e Veterinari, convenzionati al S.S.N. dell'ATS della Montagna di Sondrio – Distretto di Livigno (SO), dovranno presentare all'Ufficio Permessi del Comando Polizia Locale apposita richiesta corredata da: Carta d'Identità, Carta di Circolazione del veicolo e attestazione/dichiarazione di svolgere le mansioni di medico, pediatra, veterinario, all'interno del territorio di Livigno. Potrà essere indicata una sola targa di un veicolo di proprietà o in dotazione al medico, tale targa verrà registrata all'interno del sistema di gestione dei varchi elettronici e permetteranno il transito e la sosta solo all'interno di tutta la Zona a Traffico Limitato.

Il transito dovrà essere effettuato solo per lo svolgimento dell'attività medica ed il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal medico. La registrazione della targa che non potrà essere superiore ad un anno, prevede il pagamento di una somma annuale pari a € **25,00**.

Se il veicolo utilizzato è di proprietà del S.S.N. il permesso è gratuito.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. autocertificazione in cui si dichiara di essere a conoscenza che il permesso potrà essere utilizzato, secondo le modalità sopra meglio specificate, dall'auto personale del medico, pediatra o veterinario, per il periodo strettamente necessario ad effettuare la visita o prestazione domiciliare;
4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso avrà validità per un periodo non superiore all'anno.

I) Servizio di guardia medica:

Al servizio di guardia medica – turistica dell'ATS della Montagna, operante nell'ambito territoriale cittadino, verrà rilasciato un contrassegno gratuito, per l'utilizzo, qualora ne ricorra la necessità, da parte del medico di guardia, per il periodo strettamente necessario ad effettuare la visita domiciliare, esclusivamente quando sia costretto ad utilizzare il proprio veicolo per carenza di auto di servizio con logo ATS della Montagna. Al veicolo munito di tale contrassegno speciale è consentito dalle ore 00:00 alle ore 24:00, transitare in tutte le zone a traffico limitato.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. autocertificazione in cui si dichiara di essere a conoscenza che il permesso potrà essere utilizzato, secondo le modalità sopra meglio specificate, dall'auto personale del medico incaricato del servizio per il periodo strettamente necessario ad effettuare la visita domiciliare, esclusivamente quando sia costretto ad utilizzare il proprio veicolo per carenza di auto di servizio con logo ATS della Montagna;
4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso avrà validità stagionale o per un periodo non superiore all'anno.

J) Dipendenti di strutture ricettive o pubblici esercizi che dimorano nelle medesime strutture di lavoro:

Per i dipendenti di strutture ricettive o di pubblici esercizi che alloggiano nelle Z.T.L. con contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato, senza essere residenti anagraficamente nella Z.T.L. ovvero residenti in altri comuni, verrà rilasciato il permesso ai soli veicoli intestati al dipendente. Tali autorizzazioni non sono permanenti, ma hanno durata limitata al periodo di vigenza del contratto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Pertanto, alla data dell'eventuale rinnovo del contratto di

lavoro presso il quale si dimora o, comunque, dopo un anno, sarà cura del titolare del permesso scaduto, qualora ne sussistano i presupposti, presentare istanza di rilascio di un nuovo permesso, in quanto il permesso precedentemente rilasciato non sarà comunque più valido.

I dipendenti di strutture ricettive o di pubblici esercizi che alloggiano nelle Z.T.L., che dispongano di posto auto in area privata all'interno della Z.T.L., hanno diritto esclusivamente al permesso di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile.

Il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal dipendente dimorante.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia contratto di lavoro;
4. copia del contratto di locazione o di comodato registrato, da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto;
5. autocertificazione in cui si dichiara la disponibilità di parcheggio in area privata.
6. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.
7. Autodichiarazione del proprietario locatore/comodante (e dell'eventuale sublocatore/sub comodante) di non possedere un proprio permesso Z.T.L. legato all'unità immobiliare concessa in disponibilità all'affittuario/comodatario, ovvero restituzione contestuale del medesimo permesso o dichiarazione di avvenuta restituzione;

Validità: Il termine di validità del permesso coincide con la scadenza del contratto di lavoro, o con il decesso del titolare. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad un anno. L'inserimento della targa all'interno dei sistemi informatici prevede il pagamento di una somma annuale pari a € 25,00.

K) Dipendenti di strutture ricettive o pubblici esercizi che non dimorano nelle medesime strutture di lavoro:

Per i gestori - titolari di strutture ricettive o di pubblici esercizi con sede all'interno della Z.T.L. i cui dipendenti dimorano al di fuori delle stesse e che per motivi organizzativi non potranno usufruire del servizio bus urbano, verrà rilasciato un solo permesso ai soli veicoli intestati al dipendente, purché dispongano anche di posto auto in area privata all'interno della Z.T.L..

Tali autorizzazioni non sono permanenti, ma hanno durata limitata al periodo di vigenza del contratto di lavoro (*tempo determinato*) e, per i contratti a tempo indeterminato, la scadenza sarà annuale.

Se il contratto di lavoro, durante l'anno, viene prorogato senza interruzione del rapporto di lavoro, verrà prorogata la scadenza del permesso rilasciato, senza costi aggiuntivi.

In caso di assenza temporanea di un dipendente (*per malattia, ecc...*), già in possesso di regolare autorizzazione, la stessa verrà trasferita al nuovo dipendente, per il solo periodo temporaneo, senza costi aggiuntivi.

Pertanto, alla data dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro o, comunque, ogni anno, sarà cura del gestore - titolare dell'attività, richiedere il rinnovo del permesso scaduto, qualora ne sussistano i presupposti, presentando istanza di rilascio di un nuovo permesso, in quanto il permesso precedentemente rilasciato non sarà comunque più valido.

I dipendenti di strutture ricettive o di pubblici esercizi hanno diritto esclusivamente al permesso di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile.

Il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal dipendente dimorante.

Per ogni struttura ricettiva o pubblico esercizio, potranno essere rilasciati massimo 4 permessi.

L'istanza per il rilascio del permesso di transito dovrà essere presentata dal gestore - titolare della struttura ricettiva o del pubblico esercizio, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo del dipendente;
3. copia contratto di lavoro;
4. autocertificazione in cui si dichiara la disponibilità di parcheggio in area privata.
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il termine di validità del permesso coincide con la scadenza del contratto di lavoro, o con il decesso del titolare. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad un anno. L'inserimento di ogni targa all'interno dei sistemi informatici prevede il pagamento di una somma pari a € **25,00**.

L) Ospiti:

Ai proprietari/gestori di albergo o proprietari/gestori di esercizio extra alberghiero siti all'interno della Z.T.L., che intendono far raggiungere ai rispettivi ospiti la struttura ricettiva con i propri veicoli, è consentito l'accesso, percorrendo l'itinerario più breve per raggiungere l'albergo o la struttura ricettiva prescelta, rispettivamente nella misura massima di: un veicolo per ogni camera autorizzata o di un veicolo per ogni appartamento dichiarato sino a 4 posti letto autorizzati, e di due veicoli per ogni appartamento con disponibilità autorizzata superiore a 4 posti letto.

L'accesso non è subordinato al rilascio di alcun permesso ma a ciascuna struttura ricettiva, situata all'interno della Z.T.L., vengono attribuite una ID ed una password per l'inserimento diretto via web nel programma di gestione degli accessi, dei numeri di targa dei veicoli esclusivamente utilizzati dai clienti. Ove i posti auto fossero inferiori ai permessi richiesti, verranno rilasciati tanti permessi – autorizzazioni, quanti sono i posti auto effettivamente disponibili.

Il conduttore dell'albergo o di altra struttura ricettiva all'interno della Z.T.L., al momento dell'arrivo del cliente (o già all'atto della prenotazione del soggiorno), deve nell'immediatezza e comunque entro 48 (*quarantotto*) ore dall'avvenuto accesso del cliente nella Z.T.L., comunicare mediante l'inserimento via web, nella banca dati dei veicoli autorizzati all'accesso alla Z.T.L., il numero di targa dei clienti, il giorno e l'ora del loro arrivo e la durata del soggiorno.

Se per motivi tecnici (*solo in mancanza di collegamento ad Internet o alla centrale operativa*) il conduttore della struttura ricettiva non ha potuto inserire il numero di targa dei veicoli dei clienti e quindi il transito non è stato autorizzato nell'immediatezza, entro 48 ore dall'accesso non comprensive dei giorni di sabato, domenica e festivi, lo stesso dovrà essere regolarizzato comunicandolo per iscritto, a mezzo fax, o mail al Comando Polizia Locale.

La sovrapposizione di due targhe (*autorizzazioni*) è consentita in contemporanea per il tempo massimo di sei (6) ore.

Il cliente che, a bordo del veicolo, si rechi all'interno della Z.T.L. per recarsi presso un albergo o altra struttura ricettiva senza prenotazione, dovrà accertarsi che la direzione/segreteria dell'albergo o altra struttura ricettiva, entro la scadenza prevista dal precedente comma, provveda all'inserimento / trasmissione dei suoi dati all'ufficio rilascio permessi Z.T.L. .

Qualora ciò non accadesse il cliente potrà essere sottoposto all'applicazione della prevista sanzione.

Il veicolo è autorizzato transitare esclusivamente nella zona ove è ubicata la struttura dove alloggia.

Per il rilascio dell' ID ed della password per l'inserimento diretto via web nel programma di gestione degli accessi, dei numeri di targa dei veicoli, esclusivamente utilizzati dai clienti, occorre collegarsi al link/URL

<https://permessiztl.p-a.it/LIVIGNO-PERMESSIWEB> e procedere con l'opzione "Registrati" seguendo le istruzioni e compilando i campi richiesti sia in caso di Persona Fisica oppure di Persona Giuridica.

Al termine della compilazione e dell'invio delle informazioni verrà spedito sulla casella mail un link necessario per il completamento della registrazione e la definizione della Password personale.

Sarà in carico al Comando di Polizia Locale il rilascio della autorizzazione in ragione della documentazione allegata:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. documentazione comprovante numero stanze e/o appartamenti (Posti letto);
3. autocertificazione in cui si dichiara la disponibilità di parcheggio in area privata;
4. indicazione del codice identificativo C.I.R.
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

M) Rappresentanti – Agenti di Commercio e similari:

I rappresentanti, agenti di commercio e similari che intendono accedere all'interno della Z.T.L. per lo svolgimento della propria attività il cui settore merceologico richieda il trasporto di un campionario pesante e/o voluminoso (*intendendo come tale il campionario non trasportabile se non con l'ausilio di un veicolo*), possono essere oggetto di rilascio di permesso giornaliero, settimanale (*da lunedì a venerdì*), con validità dalle ore 07.00 alle ore 11.00 ed esclusione dei giorni di sabato e festivi e nei seguenti periodi: dal 10 al 25 di agosto e dal 23 dicembre al 06 gennaio; per necessità urgenti ed improrogabili è ammesso il rilascio di autorizzazione in deroga per un solo giorno da parte del Sindaco.

Il permesso verrà rilasciato ai: Titolari, Dipendenti, Lavoratori dipendenti (*viaggiatore – piazzista*) per il raggiungimento dell'attività commerciale o similare, con divieto di fermata o sosta lungo le vie o piazze comunali.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: L'inserimento della targa all'interno dei sistemi informatici prevede il pagamento di una somma giornaliera pari a € 5,00 - settimanale pari a € 20,00 – annuale pari a € 150,00.

N) Ditte Artigiane o Equiparate:

I titolari o il Legale Rappresentante di ditte Artigiane o Equiparate che necessitano di svolgere la propria attività artigianale, all'interno della Zona a Traffico Limitato, avranno a disposizione un numero limitato di accessi annuali alla Z.T.L., interessata dai lavori, nelle seguenti modalità:

1. Eletttricisti – Informatici – Idraulici, Falegnami, Fabbri e altre categorie legate alla manutenzione (*che si trovano ad avere la maggior parte degli interventi in urgenza*):
 - centocinquanta (150) accessi gratuiti per ogni veicolo intestato alla ditta artigiana (*massimo 15 veicoli intestati alla ditta artigiana*). I veicoli che superano la soglia di centocinquanta (150) accessi, potranno accedere alla Z.T.L., con le seguenti modalità:
 - dal centocinquantesimo (151) e fino al trecentesimo (300) accesso, pagamento di € 30,00;
 - dal trecentunesimo (301) al quattrocentesimo (400) accesso, pagamento di € 60,00;
 - dal quattrocentunesimo (401) accesso, pagamento di € 5,00 al giorno.

Il transito sarà autorizzato dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno. (*Eventuali aumenti o diminuzione dell'autorizzazione – accessi gratuiti, sarà valutata dall'Amministrazione Comunale*);

2. Alle ditte artigiane di cui al precedente punto, che hanno un contratto di manutenzione annuale, verrà rilasciato un permesso con validità annuale, previa presentazione di regolare richiesta corredata altresì da copia di contratto, che attesti la committenza dei lavori di manutenzione annuale da eseguire (pagamento annuale di € 30,00 per ogni targa inserita). Il transito sarà autorizzato dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno;
3. Agli Artigiani che si trovano invece ad effettuare lavori programmati, verrà rilasciata una autorizzazione massima dal lunedì al sabato (*Festivi Esclusi*), con validità dalle ore 07:00 alle ore 20:00, salvo particolari esigenze comprovate (per ogni targa inserita, pagamento di una somma pari a € 5,00 per il transito giornaliero; di una somma pari a € 30,00 - per gli altri periodi (*stagionale*));
4. Qualora interessate ad effettuare gli interventi nella Z.T.L. siano imprese di costruzione che debbano effettuare opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, saranno concessi permessi di transito e/o sosta nelle immediate vicinanze dell'area di cantiere, sempre nel rispetto della segnaletica vigente e purché ciò non sia di intralcio alla circolazione. I permessi verranno rilasciati per la durata dei lavori, a partire dalla data di inizio lavori risultante dalla dichiarazione del tecnico incaricato della Direzione degli stessi, per veicoli che abbiano massa a pieno carico non superiore a 3,5 t, salvo casi eccezionali come specificato nell'art. 7/a, 2° capoverso, del presente Disciplinare, previa esibizione di autorizzazione all'esecuzione dei lavori (*permesso di costruire, comunicazione/denuncia di inizio attività o altro eventuale provvedimento del Servizio Urbanistica del Comune di Livigno*), istanza e copia del libretto dell'automezzo intestato alla ditta artigiana (per ogni targa inserita, pagamento di una somma pari a € 5,00 per il transito giornaliero; di una somma pari a € 30,00 - per gli altri periodi (*stagionale*));
5. Per i veicoli elettrici (N1) il permesso (*inserimento targa*) è Gratuito.
6. Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili da effettuarsi al di fuori degli orari e giorni consentiti, l'artigiano o il titolare della ditta dovrà munirsi di permesso giornaliero presso il Comando di Polizia Locale e, negli orari di chiusura degli uffici, dovrà comunicare il transito, provvedendo altresì ad effettuare il pagamento (*se previsto*), nelle quarantotto ore successive, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale;
7. La mancata regolarizzazione dell'accesso, è considerato come accesso in assenza di titolo autorizzativo e pertanto verrà sanzionato secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo intestato alla ditta;
3. copia contratto che attesti la committenza delle opere di manutenzione da eseguire annualmente dall'artigiano o della ditta richiedente, con indicazione precisa dell'indirizzo presso il quale dovranno essere svolte;
4. se il permesso viene richiesto per la realizzazione di interventi edili, sarà necessario allegare all'istanza copia del permesso di costruire, comunicazione/denuncia di inizio attività o altro eventuale provvedimento del Servizio Urbanistica del Comune di Livigno, necessario per la realizzazione delle opere commissionate;
5. autocertificazione in cui si dichiara:
 - Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente – P.IVA dell'attività;
 - Codice fiscale e Partita IVA dell'artigiano e della ditta;
 - Tipo di attività svolta o da svolgere;
6. di essere iscritto alla Camera di Commercio con indicazione del numero di iscrizione; ovvero di essere iscritto al registro delle imprese con numero di iscrizione ed indicando presso quale tribunale tale registro è tenuto;
7. di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
8. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il termine di validità è dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per le ditte di cui all'art. 7/n comma 1° e 2° e dalle ore 07:00 alle ore 20:00 per le altre ditte (*salvo particolari esigenze comprovate*), con validità

giornaliera o temporanea, settimanale, mensile o annuale. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad un anno. L'inserimento della targa all'interno dei sistemi informatici prevede, a seconda della tipologia, il pagamento, di una somma pari a: € 5,00 per il transito giornaliero; di una somma pari a € 30,00 o € 60,00 per gli altri periodi, per ogni targa inserita;

O) Autobus:

Il transito e la sosta degli autobus a qualsiasi servizio ed uso adibiti, all'interno della Z.T.L., è consentito unicamente ai veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di nove posti a sedere oltre al sedile del conducente e fino a 5 t. di massa massima complessiva, classificati nella categoria M2 – Classe B;

È vietato l'accesso nelle Z.T.L., salvo casi eccezionali da autorizzare per motivate esigenze o necessità documentate, a tutti i veicoli rientranti nella categoria (M3 – Classi A1 - A2 - A3): veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa complessiva oltre 5 t. ;

L'ingresso nella Zona a Traffico Limitato, è consentito nei soli giorni feriali, dal lunedì al venerdì (*Festivi Esclusi*), dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'accesso è vietato dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Permessi provvisori con validità oraria, potranno essere rilasciati dal Comando di Polizia Locale, ogni volta che si dovessero presentare circostanze particolari e giustificabili, previa autorizzazione del Sindaco.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo;
3. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: L'inserimento della targa dei veicoli di categoria (M2 – Classe B2), all'interno dei sistemi informatici sarà gratuito ed il permesso avrà validità stagionale o per un periodo non superiore all'anno, mentre per gli eventuali veicoli di categoria (M3 – Classi A1 – A2 – A3) eventualmente autorizzati, prevede il pagamento di una somma giornaliera pari a € 5,00.

P) Maestri di sci / Guide Turistiche:

I maestri di sci che hanno la necessità di accedere alla Z.T.L. per lo svolgimento della propria attività lavorativa, avranno diritto all'inserimento di un solo numero di targa all'interno del sistema di gestione dei varchi elettronici.

Il transito sarà autorizzato solo per la zona in cui è ubicata la sede principale della Scuola Sci o, per i liberi professionisti, per una sola zona della Zona a Traffico Limitato.

La richiesta di transito dovrà essere presentata dalla Scuola Sci di appartenenza e dovrà contenere: copia carta Identità, abilitazione a maestro di sci, copia del libretto di circolazione del veicolo e attestazione comprovante la disponibilità di parcheggio, per ogni veicolo richiesto, in area privata.

Le autorizzazioni al transito avranno validità dal 01 dicembre al 01 maggio, dalle ore 08:00 alle ore 19:30 previo pagamento di una somma pari a € 30,00 (*Stagionale*) per ogni targa inserita.

Ulteriori deroghe orarie andranno richieste separatamente e per motivi fondati.

Le targhe dei veicoli regolarmente autorizzati, verranno registrate all'interno del sistema di gestione dei varchi elettronici e permetteranno il transito e la sosta solo all'interno della zona ove è ubicata la sede principale della Scuola Sci o, per i liberi professionisti, per una sola zona della Zona a Traffico Limitato.

Il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione.

Alle guide turistiche che hanno la necessità di accedere alla Z.T.L. per emergenze comprovate nello svolgimento della propria attività lavorativa, avranno diritto ad un permesso, per un solo veicolo, con un numero limitato di accessi stagionali pari a 35.

Le autorizzazioni al transito avranno validità dal 27 novembre di ogni anno e sino al 01 maggio, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

All'utilizzo di tutti i transiti potranno richiedere ulteriori nr. 35 transiti, al costo di € 100,00.

Il transito sarà autorizzato esclusivamente per le sole zone in cui sono ubicate le strutture ricettive gestite dall'Agenzia.

La richiesta di transito dovrà essere presentata dall'Agenzia Turistica di appartenenza e dovrà contenere: copia documento di identificazione, contratto di collaborazione con Agenzia, contratti di gestione delle strutture a seconda dei varchi di accesso alla Z.T.L. richiesta e copia del libretto di circolazione del veicolo per la quale si richiede l'autorizzazione attestazione comprovante la disponibilità di parcheggio, per ogni veicolo richiesto, in area privata.

Q) Dipendenti di impianti di sci addetti alla preparazione piste da sci o all' innevamento artificiale:

Per i dipendenti di impianti di sci, addetti all' innevamento artificiale o alla preparazione delle piste da sci, situati all'interno della Z.T.L., per lo svolgimento della propria attività lavorativa, prevista in orario serale – notturno, avranno diritto all'inserimento di un solo numero di targa all'interno del sistema di gestione dei varchi elettronici.

La richiesta di transito dovrà essere presentata dal titolare dell'impianto da sci, e dovrà contenere: copia carta Identità dipendente, copia contratto assunzione lavoratore dipendente, copia del libretto di circolazione del veicolo.

Per ogni impianto sci, potranno essere rilasciati massimo tre (3) permessi.

Ulteriori deroghe orarie andranno richieste separatamente e per motivi fondati.

Le targhe dei veicoli regolarmente autorizzati, verranno registrate all'interno del sistema di gestione dei varchi elettronici e permetteranno il transito e la sosta solo all'interno della zona ove è ubicato l'impianto da sci e per una sola zona della Zona a Traffico Limitato.

Il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, da parte del datore di lavoro, titolare dell'impianto da sci, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del dipendente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia contratto di lavoro;
4. autocertificazione in cui si dichiara la disponibilità di parcheggio in area privata.
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il termine di validità del permesso coincide con la scadenza del contratto di lavoro, o con il decesso del titolare. In ogni caso la sua validità è compresa nel periodo dal 01 dicembre al 01 maggio di ogni giorno. L'inserimento della targa all'interno dei sistemi informatici prevede il pagamento di una somma annuale pari a € **30,00** (*Stagionale*).

R) Auto sostitutive:

Il titolare di permesso Z.T.L. con veicolo in riparazione, avrà diritto ad un permesso temporaneo per un periodo non superiore a trenta giorni per la eventuale auto sostitutiva utilizzata durante il periodo di riparazione del mezzo di proprietà secondo le modalità appresso indicate. A tal fine sarà necessaria una dichiarazione dell'officina autorizzata che attesti la presa in carico per un determinato periodo dell'autovettura in riparazione. Contestualmente sarà necessaria una dichiarazione del proprietario dell'auto sostitutiva che attesti di aver ceduto all'istante in comodato (*o altro*) l'autovettura per lo stesso periodo indicato nella dichiarazione dell'officina.

Verificata la sussistenza dei requisiti, l'Ufficio procederà al rilascio di un permesso temporaneo per il mezzo sostitutivo che dovrà essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza.

Tale permesso ha natura sostitutiva, pertanto il veicolo lasciato in riparazione non sarà autorizzato all'accesso nella Zona a Traffico Limitato nel periodo di utilizzo della vettura sostitutiva.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo;
3. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.
4. dichiarazione del proprietario dell'auto sostitutiva che attesti di aver ceduto all'istante in comodato (*o altro*) l'autovettura per lo stesso periodo indicato nella dichiarazione dell'officina;
5. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - la targa del veicolo sostitutivo ed il periodo di tempo necessario per l'intervento di riparazione.
 - di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione, con indicazione dell'Officina che ha preso in carico l'auto e fornito l'auto sostitutiva;
6. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso, che sarà della stessa tipologia (*a titolo esemplificativo: residente, proprietario ecc..*) di quello già posseduto dal richiedente, avrà validità per il tempo strettamente necessario per la riparazione del mezzo sostituito. In ogni caso la validità non potrà superare i 30 giorni, salvo la possibilità di proporre nuova istanza persistendone la necessità. Tale permesso ha natura sostitutiva.

S) Emittenti televisive e testate giornalistiche:

Le emittenti televisive e le testate giornalistiche avranno diritto a nr. 1 (uno) permesso gratuito ciascuno. Il contrassegno, rilasciato su istanza del direttore responsabile o della proprietà, dovrà riportare il numero progressivo di contrassegno ed indicare la targa del mezzo autorizzato per l'attività istituzionale. Il transito e la sosta, da effettuarsi nel rispetto della segnaletica, dovranno essere limitati al tempo strettamente necessario all'attività da svolgere.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo;
3. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.
4. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale o P.IVA del richiedente;
 - di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
 - che non è stato rilasciato, o richiesto ed in fase di rilascio, altro permesso;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale futura variazione dei requisiti dichiarati e di riconsegnare all'ufficio il permesso in caso di cambio di veicolo o se per qualsiasi motivo ne venisse a perdere i requisiti con decadenza della validità del relativo permesso.
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso avrà validità per un periodo non superiore all'anno.

T) Permessi provvisori con validità oraria:

Permessi provvisori con validità oraria, potranno essere rilasciati dal Comando di Polizia Locale, ogni volta che si dovessero presentare circostanze particolari e giustificabili, previa autorizzazione del Sindaco.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo;
3. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: L'inserimento della targa all'interno dei sistemi informatici prevede il pagamento di una somma giornaliera pari a € 5,00.

U) Veicoli esenti dal divieto di transito nelle Z.T.L.:

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia, a servizio antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento, i veicoli al servizio dell'Amministrazione Comunale e dell'A.P.T. di Livigno, i veicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano sede all'interno della Z.T.L. ed i veicoli degli Istituti di Vigilanza, nonché i veicoli intestati ai titolari di licenza portavalori rilasciata dagli organi competenti nella misura massima di un autoveicolo per licenza portavalori, possono circolare nella Z.T.L., previa comunicazione all'Ufficio Permessi delle targhe dei veicoli da autorizzare al fine di consentirne l'inserimento nella c.d. "lista bianca".

Analogamente, fermo restando la previa comunicazione della targa al fine dell'inserimento nella c.d. "lista bianca", i veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità ovvero i taxi e i mezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente autorizzati all'esercizio dell'attività dal Comune di Livigno o da altre Amministrazioni Comunali, i carri funebri, i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli delle ditte per la raccolta e la distribuzione della posta, in possesso di Licenza Postale individuale e Speciale per prestazione di servizi postali (*ai sensi dalla legge 20 novembre 1982, nr. 890; dell'art. 1, comma 57, dell'art. 5 del D.Lgs. nr. 261/1999 e s.m.i. e art. 1, comma 4, del D.M. 29 luglio 2015, Legge 4 agosto 2017, nr. 124*) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, i veicoli per la consegna di carburante, i veicoli immatricolati ad uso speciale (*carro-attrezzi soccorso stradale*), i veicoli di proprietà di società private che gestiscono pubblici servizi come Enel, Telecom, Secam, muniti di logo sulla carrozzeria, limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità, possono circolare nelle Z.T.L. senza restrizioni, sempre nel rispetto delle norme del codice della strada.

Per i taxi e le auto a noleggio con conducente autorizzati all'esercizio dell'attività da altre Amministrazioni Comunali e che non siano nella disponibilità di ditte aventi la propria sede legale nel Comune di Livigno (SO), permane l'obbligo di apposita comunicazione a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo posta elettronica contenente il nominativo del titolare della licenza, l'amministrazione che ha rilasciato la licenza con il relativo numero di iscrizione ed infine il numero di targa del veicolo.

In caso di mancato invio preventivo, sarà possibile effettuare la comunicazione di avvenuto accesso nella Z.T.L. con controllo elettronico dei varchi, nelle quarantotto ore successive, utilizzando l'apposito modulo

predisposto dall'Ufficio Permessi o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale, da trasmettere, debitamente compilato, a mezzo fax o e-mail al Comando di Polizia Locale o con eventuale altro strumento messo a disposizione da questa Amministrazione.

Il fac-simile della dichiarazione di transito nelle Z.T.L. (*per la comunicazione di avvenuto accesso*) è reperibile sul sito www.comune.livigno.so.it, unitamente a tutte le informazioni.

V) Altri:

Per eventuali altre necessità, non comprese nell'elenco sopradescritto, gli interessati dovranno inoltrare formale richiesta all' Ufficio Permessi del Comando Polizia Locale, corredata di tutta la documentazione ritenuta utile per l'eventuale rilascio di autorizzazione al transito mediante inserimento delle targhe nel sistema di gestione dei varchi elettronici.

Il Sindaco, valutata positivamente la richiesta, autorizzerà il Comando Polizia Locale al rilascio del permesso, con l'indicazione delle prescrizioni da adottare.

Le autorizzazioni al transito potranno essere: Gratuite; € 5,00 oraria/giornaliera; € 20,00 settimanale; € 10,00 (oraria/mensile); € 25,00 (oraria/annuale).

Validità: Le autorizzazioni avranno validità solo esclusivamente per transitare nella Zona a Traffico Limitato autorizzata, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto.

Articolo 8

Verifica e revoca delle autorizzazioni

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni.

Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio. Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni ed in caso di perdita definitiva dei requisiti ha l'obbligo di restituire all'Ufficio Permessi il relativo contrassegno.

Articolo 9

Contenuto delle autorizzazioni

Le autorizzazioni, rilasciate sotto forma di contrassegno identificato da numero progressivo, nonché realizzate utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, devono contenere le seguenti indicazioni:

- data di rilascio e data di scadenza (*fatta eccezione per le vetrofanie adesive*);
- dati identificativi del veicolo autorizzato (*fatta eccezione per le vetrofanie adesive*);
- categoria per la quale viene rilasciata;
- eventuale luogo ammesso per la sosta;
- giorni e orari di validità dell'autorizzazione;
- tempo massimo di durata della sosta qualora prevista.

Articolo 10

Modifiche in corso di validità

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si dovessero verificare variazioni che comportino la necessità di cambio di contrassegno (*ad es. sostituzione del veicolo autorizzato, deterioramento del contrassegno*), il titolare dovrà presentare istanza all'Ufficio Permessi Z.T.L., allegando l'autorizzazione originale e i documenti necessari (*ad es. la carta di circolazione dei nuovi veicoli, contrassegno deteriorato*) al fine di ottenere il nuovo titolo autorizzativo.

In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, al fine di ottenerne uno sostitutivo, sarà necessario produrre all'Ufficio Permessi copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso gli Uffici di Polizia preposti.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di permesso temporaneo.

L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla Zona a Traffico Limitato con apposita ordinanza sindacale.

Articolo 11

Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo delle stesse, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo della Zona a Traffico Limitato, eseguito tramite varchi elettronici.

Tutte le autorizzazioni dovranno essere sempre esposte, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo.

Tutte le autorizzazioni rilasciate dovranno riportare la data di scadenza (*fatta eccezione per le vetrofanie adesive*).

Il contrassegno deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12 del D.L.vo del 30 aprile 1992 nr. 285.

Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza, il titolare del permesso ha l'obbligo di restituire il contrassegno alla scadenza della validità o comunque alla perdita dei requisiti, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare.

Tale obbligo, in caso di decesso del titolare, sussiste anche a carico degli eredi.

In caso di smarrimento o sottrazione dell'autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente.

In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata.

Al momento della richiesta di un'ulteriore autorizzazione da parte di un soggetto che risulti titolare di altre autorizzazioni, lo stesso dovrà produrre nuovamente copia delle carte di circolazione relative a tutti i veicoli autorizzati, attestanti il persistere della proprietà in capo agli stessi.

In assenza di tale documentazione il rilascio dipenderà imprescindibilmente dalla restituzione dei precedenti titoli autorizzativi o, in alternativa, dalla consegna delle relative denunce di smarrimento.

Qualora si proceda all'avvio definitivo della fase di esercizio di nuovi impianti per il controllo elettronico dei veicoli in uscita dalle Zone a Traffico Limitato, al termine del periodo di prova stabilito, i veicoli che transiteranno in uscita, verranno sanzionati dopo 30 minuti dall'orario di fine del proprio titolo autorizzativo.

Articolo 12

Sanzioni

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle Zone a Traffico Limitato, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Locale.

Il transito di attraversamento della Z.T.L. al solo fine di abbreviare un tragitto, benché l'autorizzazione non sia limitata a percorsi determinati, sono sanzionate come circolazione non autorizzata.

E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio.

L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Tutte le trasgressioni ai contenuti del presente Disciplinare saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita di requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente Disciplinare ed al Codice della Strada senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.

Altresì, salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni del presente Disciplinare, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 13

Norme transitorie e finali

Dal momento di entrata in vigore del presente Disciplinare, i permessi definitivi rilasciati in precedenza perderanno di efficacia, con obbligo di restituire gli stessi all'Ufficio Permessi.

Per ottenerne uno nuovo contrassegno, occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale con sede a Livigno (SO), in Via Borch nr. 108.

Eventuali accessi nella Z.T.L. non essendo autorizzati saranno sanzionati.

Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica ed ogni altro cui spetti, sono incaricati di fare osservare il presente Disciplinare, con la cui emanazione si intende abrogato, in ogni sua parte, altro provvedimento con esso contrastante.